Tribunale di Firenze: obbligo vaccinale è incostituzionale e contro le norme europee

Una nuova ordinanza mina alla base le politiche pandemiche italiane, in particolare riguardo all'obbligo vaccinale introdotto con il "super green pass" che ha collegato il mantenimento del posto di lavoro all'accettazione dei vaccini anti-Covid. La seconda sezione civile del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e con efficacia cautelare e provvisoria, ha stabilito che **l'obbligo vaccinale Covid vìola non solo la Costituzione, ma anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. L'ordinanza conferma il reintegro di una psicologa sospesa perché non vaccinata. Il giudice ha inoltre inviato gli atti alla Procura della Repubblica di Roma, affinché un pubblico ministero apra un'indagine. La decisione finale sul caso spetterà al tribunale in composizione collegiale.

Nell'ordinanza, la giudice Susanna Zanda, in merito alle contraddizioni della normativa italiana rispetto alle leggi europee scrive: "Quanto all'art. 3 e art. 21 della carta di Nizza si rileva che esiste una disciplina unionale in merito proprio alla vaccinazione anti covid 19 in quanto **l'Unione Europea ha varato vari provvedimenti normativi che hanno sempre espresso questi principi di non discriminazione** e di rispetto del consenso libero e informato; a cominciare dai regolamenti di programmazione della vaccinazione, per passare al **regolamento 953/21** in tema di circolazione dei cittadini europei che tutela coloro che non solo non possano ma anche non "vogliano" vaccinarsi. Anche la risoluzione europea n. 2361/21 […] raccomanda agli Stati una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una **scelta consapevole e libera**, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino, sottolineando che eventuali certificazioni vaccinali dovrebbero avere solo lo scopo di monitoraggio".

Nel merito della legittimità dell'obbligo vaccinale rispetto alla Costituzione Italiana l'ordinanza del Tribunale di Firenze sottolinea due discrepanze nette tra i vaccini anti-Covid disponibili e i dettami costituzionali che regolamentano l'obbligo vaccinale. L'ordinanza evidenzia come sia appurato che **i vaccini anti-Covid disponibili non evitino il contagio**, citando a questo scopo anche i documenti dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Aifa che sottolineano che "i vaccini non impediscono il contagio; dunque vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente" e come vi siano stati casi di reazioni avverse anche mortali in soggetti sani, come appurato anche dall'Agenzia del farmaco italiana (AIFA), che nel rapporto annuale scrive: "si ammette che vi siano stati decessi e reazioni avverse gravi in soggetti sani". Si tratta di fattori che, secondo la giudice Susanna Zanda, rendono l'obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid incompatibile con quanto prescritto da una sentenza della corte costituzionale del 1990 secondo cui: "**La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il**

trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche **a preservare lo stato di salute degli altri**, giacché è proprio tale ulteriore scopo, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario **può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato**, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili".

Il testo completo dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze è consultabile a questo link.